

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 12 marzo 1965 concernente il ricorso
della Flugplatz Gesellschaft A.G., Altenrhein in materia di espropriazione
(dell'11 marzo 1966)

In data 27 dicembre 1963, Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 103, il Municipio di Vira Gambarogno iniziava le pratiche tendenti alla dichiarazione della pubblica utilità per la realizzazione dell'opera « Nuovo palazzo scolastico comunale » in località denominata Geer.

Nel periodo di esposizione, e più precisamente dal 2 gennaio 1964 al 31 gennaio 1964 (inclusi), veniva presentato un solo ricorso al Consiglio di Stato, tramite il Municipio di Vira Gambarogno, e cioè quello della Flugplatz AG di Altenrhein, rappr. dall'avv. Arrigo Caroni di Locarno, proprietaria dei mappali n. 98, 99, 100, 101, 106, 107 e del fondo di proprietà Irene Steinbrücker n. 103.

Il ricorso veniva respinto, e con risoluzione 15 gennaio 1965 il Consiglio di Stato concedeva la pubblica utilità per la costruzione del nuovo centro scolastico nel Comune di Vira Gambarogno.

Nuovo gravame 8 febbraio 1965 al Gran Consiglio e relativo messaggio del Consiglio di Stato del 12 marzo 1965.

La Commissione della Legislazione, constatato come la procedura di legge sia stata ossequiata, ritiene indispensabile portare a vostra conoscenza gli argomenti di maggior rilievo invocati sia dalla ricorrente sia dal Municipio di Vira Gambarogno che dal Consiglio di Stato.

In ambedue i ricorsi (quello diretto al Consiglio di Stato e quello diretto al Gran Consiglio), la Flugplatz Gesellschaft AG dopo aver messo in risalto come sarebbe stato molto più facile ed economico costruire il nuovo palazzo scolastico nel Piano di Magadino, località facente pure parte del comprensorio scolastico, dove il terreno contrariamente a Vira Gambarogno, ha un valore di molto inferiore vista soprattutto la grande disponibilità (circa 30 milioni di mq.), contesta la pubblica utilità ritenendola un controsenso sia per l'ubicazione scelta sia per l'elevato costo che ne deriverebbe.

Anche la costruzione in sè, come appare dai progetti, viene criticata dalla ricorrente perchè esageratamente costosa. Aule disperse in tre costruzioni, quale espediente per triplicare il sussidio cantonale, invece di un monoblocco; cortili e piazzali da gioco troppo vasti: circa 6.000 mq. invece di qualche migliaia, soluzione quindi che non si addice in un Comune ove ristrette sono le possibilità di spazio ed oltremodo costoso il terreno specialmente se scelto in riva al lago.

Il Municipio di Vira Gambarogno dopo aver fatto presente come il terreno che verrebbe espropriato non presenta particolari pregi per rapporto ad altri terreni siti nella zona, contesta, nelle proprie osservazioni, la possibilità di una costruzione sul piano di Magadino. Vira è il capoluogo del Circolo del Gambarogno ed in questo Comune, da decenni a questa parte, si sono sempre accentrate tutte le scuole di grado superiore e quelle elementari appunto perchè ubicato in modo tale da permettere ogni possibilità di accesso agli allievi dei Comuni vicini senza dispendio di tempo e soprattutto di denaro. L'Esecutivo fa inoltre presente come Vira sia uno dei pochi Comuni rivieraschi che ha conosciuto un aumento di popolazione.

Messa in risalto la necessità della costruzione del Palazzo scolastico, il Municipio contesta la possibilità di creazione di un solo edificio e ciò per ragioni di praticità e di tecnica delle costruzioni moderne in questo settore. Infatti anche le competenti autorità responsabili hanno consigliata la creazione di due costruzioni separate per le aule scolastiche (cioè di due padiglioni) scartando le altre possibilità. E da ultimo il Comune contraddice la ricorrente anche per quanto attiene alle altre ubicazioni suggerite in territorio di Vira, soluzioni che presenterebbero troppi elementi negativi.

Il Consiglio di Stato, nella sua decisione 15 gennaio 1965, decisione con la quale veniva risolto di concedere la pubblica utilità per la costruzione del nuovo centro scolastico nel Comune di Vira Gambarogno e veniva respinto il ricorso della Flugplatz Gesellschaft AG, reputa idonea la centralizzazione delle scuole maggiori del Gambarogno. Anche per quanto attiene al territorio comunale prescelto ed al luogo ove avverrà la costruzione, il Consiglio di Stato li ritiene idonei e soddisfacenti.

Contestate le critiche mosse in merito alle modalità di costruzione ed alla superficie occorrente, il Consiglio di Stato reputa che il progetto è stato elaborato e studiato con serietà ed impegno nell'applicare particolari accorgimenti tecnici atti ad acconsentire al nuovo centro scolastico la migliore funzionalità.

La vostra Commissione ha esaminato in varie sedute la questione. Un sopralluogo è pure stato effettuato anche per sincerarsi sulle altre possibilità di edificazione avanzate dalla ricorrente. Scartata la proposta di Magadino perchè troppo generica e vaga la Commissione condivide appieno il parere del Consiglio di Stato, contenuto nel messaggio in esame, quo all'ubicazione dell'opera e quo ai progetti previsti.

Per quanto poi attiene alle critiche di natura tecnica si richiama il rapporto 18 novembre 1965 steso dal Dipartimento della pubblica educazione, il cui contenuto è integralmente riportato nel messaggio in esame.

Secondo la legge cantonale di espropriazione, il diritto di espropriazione, in quanto esercitato da un Comune, è un'emanazione dell'autonomia comunale. Spetta al Comune di prendere le relative decisioni e di assicurare il finanziamento dell'opera (L. espr. art. 15 e 16 LOC art. 12 n. 5-9 e 49). Oggetto dell'espropriazione può essere qualunque cosa che risulti necessaria al conseguimento dell'interesse generale.

Il problema posto si traduce, sostanzialmente, in una sola questione: quella, cioè di sapere se nel caso in esame si concretino gli estremi per la dichiarazione di pubblica utilità. La costruzione di un nuovo palazzo scolastico che servirebbe a circa 55 allievi, nelle 5 classi di scuola elementare ed a circa 66 allievi, nelle tre classi di scuola maggiore consortile, con 2 sezioni, in una zona quale quella prescelta e che nel frattempo agevolerebbe la popolazione ivi residente, a parere della Commissione costituisce senz'altro un assieme di elementi tali da giustificare il promovimento di un'azione sfociante nell'espropriazione per pubblica utilità.

Ove l'ente espropriante ritenesse nel prosequio di procedura che il costo dell'opera risultasse eccessivo, potrà rinunciare all'espropriazione.

L'Autorità cantonale ha sempre ritenuto che il suo controllo sull'attività dei Comuni, e più precisamente sulle opportunità tecnica ed urbanistica, di un'opera, debba limitarsi ad evitare opere del tutto irragionevoli; per il resto l'attività dei Comuni in questa materia sfugge al sindacato della Autorità superiore.

La relazione tecnica novembre 1963 ed il precitato rapporto del 18 novembre 1965 steso dal Dipartimento della pubblica educazione, annessi agli atti, s'inquadrano in questo ordine di idee e sono perciò degni della nostra approvazione.

Vi proponiamo quindi di voler respingere il ricorso della Flugplatz Gesellschaft A.G., Altenrhein (rappr. dall'avv. A. Caroni, Locarno) e di confermare la pubblica utilità come alla risoluzione 15 gennaio 1965 del Consiglio di Stato.

Per la Commissione della Legislazione:

G. Bordoni, relatore

Barchi — Bernasconi — Bezzola —
Bignasca — Franzi — Induni — Lepori
— Masoni — Scacchi — Tamburini.
